1522 - Sez. I — C.c. 13 aprile 1992 (dep. 12 maggio 1992) — *Pres.* Carnevale — *Rel.* Dell'Anno — *P. M.* (concl. diff.) — Giampaolo.

[404/160] Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Concessione ai condannati per i reati di cui alla prima parte dell'art. 1 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 - Informazioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - Contenuto - Natura non vincolante per il giudice.
(L. 26 maggio 1975, n. 354, artt. 4 *bis*, 50; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, artt. 1, 4; l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 1).

Ai fini delle limitazioni alla concessione delle misure alternative alla detenzione di cui all'art. 4-*bis* l. n. 354 del 1975, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica non può esprimere pareri, ma deve fornire all'autorità giudiziaria dettagliate informazioni e non apodittiche asserzioni. Il giudice, che è tenuto ad acquisire dette informazioni, non può limitarsi a recepirle acriticamente, con inammissibile delega della decisione ad altro organo, ma deve sottoporle a vaglio per accertarne la logicità, compiutezza ed idoneità ai fini previsti dalla norma (1).

Massima redazionale.

La sentenza così motiva:

« Giampaolo Francesco, detenuto in espiazione di pena perché condannato per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, fece istanza di semilibertà che venne respinta con la ordinanza di cui in epigrafe, non essendosi acquisiti elementi tali da escludere la attualità di collegamenti tra il soggetto e la criminalità organizzata, come dalle informazioni fornite dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che aveva comunicato che il condannato " appartiene a famiglia di pregiudicati; ha rapporti di parentela con Nitra Francesco considerato uno dei maggiori esponenti dell'omonima cosca operante in San Luca e paesi limitrofi, per cui è tuttora ritenuto inserito nella malavita organizzata '.

Il Prefetto di Lecce trasmise copia del ' parere ' di cui sopra allegando altresì la copia di alcuni fogli dattiloscritti contenenti un elenco di richiedenti di applicazione di misure alternative alla detenzione con annotate per ciascuno di essi la data della richiesta di comunicazione delle informazioni da parte del tribunale e le risultanze acquisite. In particolare da tale documento risulta, relativamente al Giampaolo, la annotazione " risulta collegato con la criminalità organizzata, in particolare con la cosca mafiosa ' Romeo ' operante in San Luca (RC) e paesi limitrofi ".

Alla udienza camerale tenuta avanti il tribunale di sorveglianza, il difensore esibì documentazione attestante la assenza di vincoli di parentela tra il richiedente il beneficio da un lato e il Nitra e il Romeo dall'altro, i certificati penali di congiunti del suo assistito, copie del provvedimento di ammissione alla misura alternativa del fratello dello stesso con questo all'epoca coimputato e condannato per lo stesso reato, del decreto del Tribunale di Reggio Calabria di rigetto della proposta di applicazione della misura della sorveglianza speciale a carico del Nitra, di sentenza assolutoria di quest'ultimo e del Romeo dal delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso per insussistenza del fatto.

Sempre in atti risulta acquisita la relazione di sintesi del gruppo di osservazione della casa di reclusione di Lecce nella quale l'istante era ristretto e con la quale veniva espresso un giudizio positivo sul comportamento del detenuto e sulla sua partecipazione alla opera di trattamento, ponendosi in rilievo altresì che allo stesso era stata concessa riduzione di pena per complessivi 630 giorni e che aveva fruito di permessi dai quali aveva regolarmente fatto rientro.

Avverso il decreto reiettivo del beneficio hanno proposto ricorso i difensori che denunciano violazione della legge.

La impugnazione è fondata.

La concedibilità della semilibertà è, in via generale, subordinata, per quanto disposto dall'art. 50 l. 26 luglio 1975, n. 354, a un giudizio prognostico favorevole circa la possibilità di un reinserimento del condannato nella società, giudizio che si possa trarre dalla osservazione del soggetto durante il periodo della detenzione subita e purché abbia espiato almeno la metà o i due terzi (se essa si riferisca, come nel caso di specie, a determinati delitti) della condanna irrogatagli, tenendosi conto del comportamento dallo

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2020. Tutti i diritti riservati.

stesso tenuto, della sua partecipazione al trattamento rieducativo, di quanto possa essere valido al fine di valutare l'intervenuto abbandono della volontà di delinquere e che sia quindi sintomatico di ravvedimento.

Al tribunale di sorveglianza è quindi richiesto, anzitutto, di compiere il suo apprezzamento circa i progressi compiuti dal condannato durante il trattamento, e, successivamente e una volta che tale prima indagine abbia sortito esito positivo, di valutare la sussistenza delle condizioni per il reinserimento graduale del soggetto nella società.

È fuori di dubbio che parametro da assumersi a base di tale compito sia proprio la natura del delitto del quale il richiedente del beneficio venne ritenuto responsabile, non potendo trascurarsi in ordine a questa la possibilità di una eventuale recidiva alla luce della personalità del soggetto stesso, discendendone quindi l'obbligo di una critica valutazione delle emergenze acquisite pena la sostanziale abdicazione, da parte del giudice, al suo potere-dovere in ordine alla decisione a lui riservata che verrebbe a essere delegata inammissibilmente alla autorità penitenziaria.

Con l'art. 1 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella l. n. 203 del 1991, il legislatore ha peraltro voluto espressamente che il beneficio, come tutte le altre misure alternative alla detenzione, possa concedersi a chi sia stato condannato per alcuni specifici reati, e tra questi quello di cui all'art. 630 c.p. del quale venne ritenuto responsabile il ricorrente, ' solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ', richiedendosi la necessità, al fine di decidere, di acquisire dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La stessa formulazione della disposizione legislativa non può lasciare spazio a dubbi interpretativi. E invero:

1) al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è interdetta la espressione di pareri, essendo il suo compito limitato a quello di fare da tramite tra la autorità giudiziaria e l'ufficio di polizia o altro organo che ritenga meglio in grado di fornire gli elementi utili per la decisione e inoltrare quindi al giudice questi ultimi curando che si tratti di ' dettagliate informazioni ' e non di apodittiche asserzioni, dovendo equipararsi tale ipotesi a una non ottemperanza della richiesta;

2) la decisione appartiene sempre al giudice al quale non è assolutamente consentito delegare la stessa ad altro organo, il che si verificherebbe una volta che dovesse limitarsi a recepire acriticamente le informazioni fornitegli, dovendo invece in ogni caso sottoporle al suo vaglio per accertare la loro logicità, compiutezza e idoneità o meno ai fini previsti dalla norma.

Orbene, nella fattispecie in esame sono state violate entrambe le proposizioni, e ciò in quanto, da un lato, il comitato non trasmise informazioni se non quella relativa a un presunto legame di parentela tra il ricorrente e altra persona, qualificata apoditticamente come esponente di una associazione mafiosa, limitandosi invece a esprimere un parere (si confronti la stessa nota di trasmissione del prefetto di Lecce) non solo non richiesto nè consentito, ma oltretutto immotivato non giustificando la premessa (parentela tra i due) la conclusione che si è preteso di trarne (ergo: inserimento nella associazione anche dell'altro), mentre, da altro, il giudice del merito, nonostante le precise e documentate deduzioni difensive, omise qualsiasi controllo sulla corrispondenza al vero dei sia pur generici riferimenti, ponendoli, sebbene contestati nella loro storicità e senza affatto considerare quanto altro pur emergente dagli atti che potrebbe contrastare in ogni caso con una ' attualità dei collegamenti ', a base del provvedimento di rigetto, che, in tal modo, solo apparentemente si presenta come di sua provenienza ».

(1) In senso sostanzialmente conforme, v. Sez. I, 6 febbraio 1992, Di Laura, in *C.E.D. Cass.*, n. 189613; Sez. I, 27 gennaio 1992, Luceri, *ivi*, n. 189437; Sez. I, 27 gennaio 1992, Argento, *ivi*, n. 189234; Sez. I, 17 dicembre 1991, Granata, *ivi*, n. 189041. Nel senso che l'acquisizione della informazione è obbligatoria, ma che esse non siano vincolanti per il giudice, che può *aliunde* acquisire elementi utili per il giudizio, v. Sez. I, 21 gennaio 1992, Tosto, *ivi*, n. 189342; Sez. I, 20 gennaio 1992, Forte, *ivi*, n. 189278. Nel senso che la presunzione prevista dalla prima parte dell'art. 1 d.l. n. 152 del 1991 può essere vinta dall'acquisizione di elementi negativi sulla attualità del collegamento con la criminalità organizzata od eversiva, v. Sez. I, 22 novembre 1991, Malfattore, *ivi*, n. 189340.

L'art. 4 *bis* della l. n. 354 del 1975, come introdotto con l'art. 1 d.l. n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, nella l. n. 203 del 1991, al fine di limitare la concessione dei benefici penitenziari prevede per determinati reati, che hanno insito il collegamento del condannato con la criminalità organizzata od eversiva, una presunzione semplice di persistenza di tale collegamento, che osta alla

2819.

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2020. Tutti i diritti riservati.

concessione del beneficio, ma che può essere vinta dalla prova negativa contraria; mentre per altri reati (tra i quali l'omicidio, la rapina aggravata e l'estorsione aggravata) richiede, per la concessione dei benefici, l'accertamento dell'insussistenza di elementi che facciano ritenere detto collegamento.

A parte il contenuto e la natura delle informazioni fornite in proposito dal comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica — oggetto della decisione annotata e di quelle sopra richiamate — si pone, come pregiudiziale, la questione di legittimità costituzionale della presunzione prevista dalla prima ipotesi del cit. art. 4 *bis*, che inverte l'onere della prova ponendolo a carico del condannato, al quale si richiede una prova negativa diabolica.

In proposito è stata già sollevata questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., dal Trib. sorv. di Ancona con ordinanza del 27 febbraio 1992, in *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, n. 18 del 29 aprile 1992, p. 76, nonché, per contrasto con gli artt. 24 e 27 Cost., dal Trib. sorv. di Campobasso con ord. 1° aprile 1992, *ivi*, n. 25 del 10 giugno 1992, p. 41.

In dottrina v. F.P.C. Iovino, *Legge penitenziaria e lotta alla criminalità organizzata, retro*, n. 290.

Va rilevato che con l'art. 15 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, l'art. 4 *bis* ord. pen. è stato modificato, tra l'altro, nel senso che la presunzione si è trasformata nel divieto di concessione dei benefici, superabile soltanto in favore dei collaboratori della giustizia, divieto che però non concerne più i condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, che sono inseriti nella seconda ipotesi. Inoltre è stato introdotto, con il comma 3 *bis*, per tutti i condannati od internati per delitti dolosi, la previsione di una comunicazione, sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, del procuratore distrettuale che è ostativa alla concessione dei benefici.

Si tratta di un nuovo quadro normativo, che impone altre riflessioni, anche sulla natura della suddetta comunicazione, che vanno oltre i limiti di queste brevi osservazioni.